

Gentile Cliente,

la ringraziamo per aver scelto la Toyota Financial Services (UK) PLC per la stipula del contratto di locazione finanziaria.

Le ricordiamo che, ai sensi dell'art. 11.3 delle condizioni generali di contratto, la Toyota Financial Services (UK) PLC provvederà al pagamento della tassa automobilistica annuale (c.d. "bollo") per tutta la durata della locazione finanziaria.

Pertanto lei non dovrà provvedere al pagamento, che le sarà riaddebitato annualmente.

Cordiali saluti,

Toyota Financial Services (UK) PLC

CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

ART. 1 - PREAMBOLO - DEFINIZIONI

Nelle presenti condizioni generali, le seguenti espressioni avranno i significati sotto descritti:

- "PAG. 1": la prima pagina del modulo sul cui retro le presenti condizioni sono trascritte;
"LOCATORE": Toyota Financial Services (UK) PLC, sede italiana;
"AUTOVEICOLO": l'autoveicolo (o autoveicoli) identificati nel Fronte;
"LOCATARIO": la persona fisica o giuridica indicata nella PAG. 1;
"VENDITORE": un concessionario o altro soggetto autorizzato a vendere prodotti "Toyota";
"RICHIESTA": la richiesta di locazione finanziaria i cui estremi risultano nella PAG. 1 ed a cui si applicano le presenti Condizioni Generali;
"CONTRATTO": la richiesta di locazione finanziaria accettata dalla Toyota Financial Services (UK) PLC, sede italiana: esso consta delle Condizioni Generali e della PAG. 1.

ART. 2 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 La Richiesta costituisce proposta.
2.2 In caso di accettazione da parte del Locatore della presente Richiesta, il Locatore ne darà comunicazione scritta al Locatario e acquisterà l'Autoveicolo. La TFS comunica al Richiedente l'eventuale accettazione della richiesta di finanziamento per iscritto (o attraverso altro canale di comunicazione ad esso equiparato).
2.3 Il Contratto ha come oggetto la locazione finanziaria dell'Autoveicolo, nei termini previsti e accettati dalle presenti Condizioni Generali, dalle Condizioni Speciali e da quelle riportate nella PAG. 1.

ART. 3 - DURATA DELLA LOCAZIONE

- 3.1 Il Contratto avrà la durata indicata nella PAG. 1, con inizio dalla data del ricevimento da parte del Locatario dell'accettazione del Locatore e si estinguerà alla scadenza prevista nel prospetto finanziario di cui alla PAG. 1 senza necessità di disdetta.

ART. 4 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

- 4.1 Il Locatario prenderà in consegna l'Autoveicolo, munito dei relativi documenti di circolazione, presso i locali del Venditore o in altro luogo concordato.
4.2 Il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per ritardi nella consegna dell'Autoveicolo o dei relativi documenti di circolazione e per inesattezze o errori rilevati in quest'ultimi.
4.3 Le condizioni ed il funzionamento dell'Autoveicolo e la dotazione di accessori all'atto della consegna saranno documentati da un verbale di consegna sottoscritto dal Locatario e dal Venditore.

ART. 5 - IMMATRICOLAZIONE

- 5.1 L'immatricolazione dell'Autoveicolo verrà effettuata a spese e per conto del Locatario, il quale dovrà prontamente fornire al Locatore tutte le informazioni e la documentazione necessaria a tale fine.
5.2 Il Locatario si impegna ad anticipare le spese di immatricolazione dell'Autoveicolo.

ART. 6 - USO DEI VEICOLI - RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO

- 6.1 Il Locatario si impegna ad utilizzare l'Autoveicolo usando la diligenza del buon padre di famiglia ed inoltre:
- a) a non sublocare o cedere a terzi a qualsiasi titolo l'Autoveicolo e ad impedire che sullo stesso vengano costituiti vincoli o gravami di sorta;
 - b) a non utilizzare l'Autoveicolo per corse, gare o competizioni e comunque per scopi diversi da quello per cui è stato immatricolato;
 - c) a rispettare tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano l'uso e la circolazione dei veicoli;
 - d) ad assicurarsi che l'Autoveicolo sia condotto esclusivamente da suoi familiari o dipendenti, muniti di una valida patente di guida;
 - e) a dotare l'Autoveicolo, a propria cura e spese, di tutti quegli accessori o dispositivi prescritti da norme di legge o regolamentari sulla sicurezza, la guida e l'inquinamento emanate successivamente alla consegna;
 - f) a non effettuare trasformazioni o adattamenti dell'Autoveicolo, senza il preventivo consenso scritto del Locatore;
 - g) a non esportare l'Autoveicolo senza il preventivo consenso scritto del Locatore, provvedendo a sua cura e spese, nel caso di consenso, ad ottenere la necessaria documentazione e copertura assicurativa;
 - h) a non cedere il contratto o alcuno degli obblighi o diritti da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Locatore.
- 6.2 Il Locatario consentirà inoltre al Locatore di effettuare verifiche sulle condizioni dell'Autoveicolo, sul suo stato d'uso ed efficienza e ogni altro esame o ispezione che il Locatore ritenga opportuno.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

- 7.1 Il Locatario si obbliga ad assicurare l'Autoveicolo presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Locatore, contro rischi e con i massimali minimi seguenti:
- a) Responsabilità Civile Terzi: massimale unico di Euro 2.500.000,00, con obbligo di estensione a tutti i paesi Europei;

b) Furto ed Incendio: per una somma pari al valore dell'autoveicolo su strada.

7.2 Le coperture assicurative decorreranno dal momento della consegna dell'Autoveicolo e sino alla restituzione ovvero al trasferimento di proprietà dello stesso.

7.3 Il Locatario avrà l'obbligo di mantenere operanti le coperture assicurative e di munire obbligatoriamente l'Autoveicolo della Carta Verde per tutti i paesi in cui sia richiesta, rispettando scrupolosamente le scadenze dei premi.

7.4 Le polizze dovranno essere vincolate a favore del Locatore come da testo unificato predisposto dall'ANIA per gli autoveicoli concessi in locazione, fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste dal Regolamento n. 35/2010. Copia delle stesse dovranno essere fornite al Locatore prima o contestualmente alla consegna dell'Autoveicolo.

7.5 In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, come in ogni caso di interruzione o sospensione della copertura assicurativa, è facoltà del Locatore provvedere direttamente al ripristino della stessa, anche con diversa compagnia e con rivalsa nei confronti del Locatario.

7.6 È facoltà del Locatario, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della presente richiesta, stipulare, per la durata della locazione tramite il Locatore - cui il Locatario conferisce idoneo mandato, in caso di esercizio della suddetta facoltà, mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1 - una polizza assicurativa a titolo oneroso relativa ai rischi di incendio e furto, integrabile anche con polizza Kasko. Il relativo premio, calcolato sulla base dell'imponibile della fattura (IVA esclusa), sarà anticipato dal Locatore alla società di assicurazione e rimborsato dal Locatario con rate mensili comprensive degli interessi unitamente ai canoni di locazione finanziaria come meglio specificato alla PAG. 1. Il Locatario dichiara espressamente di aver preso visione delle condizioni generali di assicurazione riportate in appendice alla presente richiesta di locazione e di accettarle integralmente. In caso di distruzione totale, furto dell'autoveicolo o di estinzione ai sensi dell'art. 14.7, la copertura assicurativa suddetta si interromperà e la TFS sarà tenuta a rimborsare al Richiedente la quota relativa al periodo non goduto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010, dedotte le imposte e le spese amministrative necessarie per l'attivazione della copertura. Su istanza del Locatario, la copertura assicurativa viene fornita sino alla scadenza originaria a favore del nuovo beneficiario designato.

7.7 È altresì facoltà del Locatario, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1 del Contratto, stipulare una polizza assicurativa a titolo oneroso relativa alla responsabilità civile obbligatoria verso terzi con una compagnia di assicurazione previamente individuata e reperita dal Locatore. Il Locatario dichiara espressamente di aver preso visione delle condizioni generali di assicurazione e del preventivo redatto dalla compagnia di assicurazione, di accettarle integralmente e di averne ricevuto copia. I premi d'assicurazione saranno anticipati dal Locatore alla compagnia assicuratrice per conto del Locatario e rimborsati unitamente ai canoni di locazione. Il contratto di assicurazione è stipulato direttamente tra il Locatario e la compagnia di assicurazione ed è totalmente autonomo, anche sotto il profilo causale, dal Contratto. In caso di risoluzione anticipata della polizza, per qualsivoglia motivo, il Locatario, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, potrà chiedere alla compagnia assicuratrice e/o alla TFS il rimborso dei ratei del premio per il periodo non goduto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010, dedotte le imposte e le spese amministrative necessarie per l'attivazione della copertura. Su istanza del Locatario, la copertura assicurativa viene fornita sino alla scadenza originaria a favore del nuovo beneficiario designato.

Resta inteso che rimane sul Locatario l'onere di inviare la formale e tempestiva lettera di disdetta nei termini di legge alla propria compagnia di assicurazione che, antecedentemente alla stipula del finanziamento, copra la responsabilità civile verso terzi.

Il Locatore non è responsabile dei danni derivanti dal mancato o non tempestivo invio della disdetta. Ai sensi dell'art. 193 C.d.S. il Cliente è responsabile in caso di circolazione senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo mediante l'esercizio del diritto di opzione, il Locatario potrà richiedere la cessione del contratto di assicurazione, che verrà trasferito a beneficio del proprietario del veicolo, ovvero l'estinzione anticipata del medesimo; in quest'ultimo caso il contratto sarà annullato e la Compagnia di Assicurazione provvederà a restituire la parte residua di premio corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, dell'eventuale Carta Verde e dei documenti attestanti la vendita del veicolo.

ART. 8 - SINISTRI

8.1 In caso di sinistro (parziale o totale), il Locatario che abbia aderito ad una polizza assicurativa tramite il Locatore, si dovrà attenere alle condizioni e procedure previste nell'appendice assicurativa che è parte integrante del Contratto; in ogni caso il Locatario dovrà darne tempestiva comunicazione alla compagnia di assicurazione ed al Locatore a mezzo di lettera raccomandata a.r., preceduta da telegramma qualora il sinistro sia di notevole gravità e ne derivino lesioni personali o decessi e dovrà seguire, con la necessaria diligenza, la conseguente procedura assicurativa di liquidazione del danno.

8.2 Il Locatore è sin d'ora legittimato dal Locatario a incassare il risarcimento dalla compagnia di assicurazione fermo restando che il Locatore verserà al Locatario gli indennizzi eventualmente liquidati dalla compagnia di assicurazione, dedotte le spese a tal fine sostenute e previa deduzione delle somme ancora dovute al Locatario al momento del sinistro (parziale o totale).

8.3 Nel caso di sinistro totale dell'Autoveicolo (ad es. furto), dovuta a qualsiasi causa, anche non imputabile al Locatario, il Contratto si risolverà di diritto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore, a titolo di risarcimento, una somma comprensiva:

- a) dei canoni di locazione non ancora scaduti alla data del sinistro o della perdita;
- b) dei canoni scaduti e non ancora pagati;
- c) del prezzo previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto di cui al successivo art. 15.

8.4 Gli importi di cui ai paragrafi a) e c) saranno aggiornati al tasso ufficiale di riferimento pro tempore alla data del sinistro totale.

8.5 Il "momento del sinistro totale" viene convenzionalmente fissato alla scadenza del primo canone successivo alla data del sinistro totale stesso (data di presentazione della denuncia presso le competenti Autorità di Polizia). Fino a tale data sarà pertanto dovuto il pagamento dei canoni di locazione.

8.6 Il Locatario sarà inoltre obbligato ad espletare, a sua cura e spese, tutte le formalità conseguenti al furto del veicolo e necessarie per ottenere l'annotazione della perdita di possesso dello stesso o la demolizione al Pubblico Registro Automobilistico e a provvedere al puntuale pagamento di ogni onere derivante dalla proprietà o dall'uso dell'Autoveicolo fino ad annotazione avvenuta, fornendone prova al Locatore a semplice richiesta.

8.7 Il Locatario sarà responsabile delle violazioni delle norme relative alla circolazione, al possesso e all'utilizzazione dell'Autoveicolo, nonché del pagamento di pene pecuniarie e sanzioni relative.

8.8 Il Locatario avrà la facoltà di provvedere all'immediato pagamento di qualsiasi pena pecuniaria o sanzione amministrativa relativa a contestazioni ad esso pervenute, con diritto di rivalersi sul Locatario e di applicare un diritto amministrativo di Euro 10,00 oltre IVA per ogni pagamento.

8.9 Il Locatario si obbliga a prima richiesta scritta: (i) a risarcire al Locatore qualsiasi danno e pregiudizio, anche se dipendente da caso fortuito o da forza maggiore e (ii) a tenere il Locatore indenne da richieste di terzi causate dalla detenzione, circolazione ed uso dell'Autoveicolo.

ART. 9 - MANUTENZIONE - SERVIZI ACCESSORI

9.1 Il Locatario si obbliga a mantenere l'Autoveicolo in perfetto stato di efficienza meccanica e di carrozzeria e ad osservare le prescrizioni fornite in merito dal costruttore e sarà responsabile dell'anormale deterioramento di esso. È fatto divieto al Locatario di apportare modifiche all'Autoveicolo, salvo approvazione scritta del Locatario. Il Locatario rinuncia sin d'ora ad ogni indennità per i miglioramenti apportati sull'Autoveicolo restando essi acquisiti dal Locatario, in caso di mancato esercizio della facoltà di acquisto.

9.2 Il Locatario provvederà inoltre ad effettuare a proprie spese tutte le riparazioni necessarie durante il termine contrattuale, anche se i danni o guasti derivino da incidenti od eventi a lui non imputabili, avvalendosi esclusivamente, a tal fine, dei servizi della rete ufficiale dei concessionari Toyota; le operazioni di riparazione verranno effettuate dietro presentazione del certificato di garanzia dell'Autoveicolo, con le modalità e nei limiti ivi indicati.

9.3 Il Locatario risponderà di ogni conseguenza derivante dal mancato assoggettamento dell'Autoveicolo ai controlli ed alle verifiche meccaniche periodiche prescritte dal costruttore nella documentazione accompagnante l'Autoveicolo.

9.4 Il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per eventuali vizi dell'Autoveicolo nei limiti di cui all'art. 1579 Cod. Civ., restando comunque obbligato a denunciarli per iscritto al Locatore, entro 10 giorni dalla loro constatazione.

9.5 È facoltà del Locatario, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1 del Contratto, usufruire di servizi accessori ("Manutenzione", "Estensione di Garanzia", "Marchiatura dei Cristalli", ecc.), con onere incluso nei canoni di locazione. Il Locatario, in caso di sottoscrizione delle opzioni "Manutenzione", "Estensione di Garanzia", "Marchiatura dei Cristalli", e/o "Treno di Gomme" potrà usufruire dei suddetti servizi accessori, con onere incluso nei canoni di locazione e con facoltà da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione della presente Richiesta mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1. Il Locatario, in caso di esercizio della facoltà prevista nel presente articolo e di accettazione della Richiesta, avrà diritto alle prestazioni di assistenza come previste dal programma dei servizi accessori. La TFS è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine ai servizi accessori formalizzandosi il predetto rapporto tra Locatario e Venditore con la consegna del libretto ove sono contemplate le relative norme. Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla TFS non potrà pertanto essere sospeso a causa di pretese del Locatario relative alla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni d'assistenza.

ART. 10 - TUTELA DELLA PROPRIETÀ

10.1 Il Locatario si impegna a proteggere e tutelare il diritto di proprietà del Locatore sull'Autoveicolo.

10.2 In caso di pignoramento, sequestro e perdita di possesso dell'Autoveicolo, il Locatario ne darà tempestiva comunicazione scritta al Locatore, entro le 48 ore successive all'evento.

ART. 11 - ONERI FISCALI E ADEMPIMENTI DI LEGGE

11.1 Saranno a carico del Locatario le spese per eventuale passaggio di proprietà a fine locazione oltre alle spese di voltura richieste.

11.2 I canoni di locazione ed ogni altro corrispettivo e/o addebito di cui al presente contratto saranno assoggettati ad IVA con emissione di regolari documenti contabili.

11.3 La tassa automobilistica e ogni altro tributo o onere gravante sull'Autoveicolo, sull'uso e sulla circolazione dello stesso sono a carico del Locatario. Il Locatario autorizza il Locatore a provvedere al pagamento della tassa automobilistica e ad addebitarne il relativo importo al Locatario in occasione della scadenza del canone di locazione successivo al pagamento della suddetta tassa, unitamente alle spese amministrative come quantificate a PAG. 1 del presente Contratto.

11.4 Ogni imposta o tributo inerente il Contratto di locazione sarà a carico del Locatario.

ART. 12 - PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

12.1 Il Locatario è obbligato a versare i canoni di locazione nella misura prevista ed alle scadenze indicate a PAG. 1, secondo le modalità stabilite dal Locatore.

12.2 I pagamenti si considereranno effettuati alla data del versamento nel caso di utilizzo di conto corrente postale e alla data dell'accredito o ricevimento in ogni altro caso.

12.3 Il Locatario non potrà sospendere il pagamento dei canoni o ridurre il loro ammontare nel caso di guasti, fermo macchina anche se prolungato, mancato ricevimento del contrassegno assicurativo o altri eventi che non gli consentano di utilizzare l'Autoveicolo.

12.4 Eventuali contestazioni inerenti al presente rapporto non legittimeranno il Locatario a sospendere il pagamento delle somme dovute.

12.5 Il Locatore si riserva la facoltà di addebitare la somma massima di Euro 3,50 + IVA a titolo di spese di incasso al Locatario ed agli eventuali coobbligati e/o garanti la somma di Euro 5,00 + IVA per ogni comunicazione periodica.

12.6 È facoltà del Locatore richiedere al Locatario, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, un deposito cauzionale infruttifero che sarà restituito 90 (novanta) giorni dopo il termine del Contratto in caso di mancato riscatto, a seguito di verifica dello stato dell'Autoveicolo, dedotte le eventuali spese previste dall'art. 16.

ART. 13 -INTERESSI DI MORA, COSTI PER AZIONI DI RECUPERO E IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

13.1 Ogni somma, compresi i canoni di locazione, a qualsiasi titolo dovuta, anche a seguito della risoluzione del Contratto, pagata in ritardo, produrrà automaticamente interessi di mora nella misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraia, applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo fino all'effetto soddisfo, senza necessità di diffida o costituzione in mora.

13.2 Gli interessi di mora sui canoni pagati in ritardo verranno conteggiati sull'importo dell'intero canone dovuto, comprensivo quindi della quota capitale, di eventuali oneri contrattuali e dell'IVA con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun canone sino al momento del saldo. È facoltà del Locatore imputare i pagamenti a sua insindacabile discrezione, anche in difformità ad eventuali imputazioni pretese dal Locatario ed anche in deroga agli artt. 1193 e seguenti del C.C., ed in particolare, nell'ipotesi di più contratti stipulati con lo stesso Locatario, scegliere il contratto cui imputare i pagamenti effettuati.

Il Locatore si riserva comunque in tutti i possibili casi di morosità la facoltà di addebitare al Locatario moroso i costi sostenuti per eventuali azioni di recupero, nella misura forfettaria del 15% di ogni importo dovuto e con un minimo di Euro 26,00 (ventisei/00) oltre IVA per ogni azione.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - RECESSO

14.1 Il Locatore avrà il diritto di considerare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. senza necessità di costituzione in mora o pronuncia giudiziale, in caso di:

- a) mancata veridicità o correttezza dei dati e delle informazioni fornite dal Locatario;
- b) mancato ritiro dell'Autoveicolo da parte del Locatario;
- c) mancato tempestivo pagamento anche di un solo canone o di qualsiasi altra somma dovuta al Locatore;
- d) inadempimento degli obblighi relativi all'uso dell'Autoveicolo, alla copertura assicurativa, al pagamento delle tasse di circolazione e di possesso, alla comunicazione dei sinistri ed al pagamento delle penalità per violazione delle norme relative alla guida ed alla circolazione dell'Autoveicolo.

14.2 La risoluzione avverrà di diritto, a seguito di comunicazione del Locatore al Locatario di volersi avvalere della clausola risolutiva. Detta comunicazione dovrà avvenire a mezzo di lettera raccomandata a.r. o con altro idoneo mezzo scritto.

14.3 Costituiscono condizioni risolutive non concorrenti del Contratto ex artt. 1353 ss. Cod. Civ.:

- a) la riduzione delle garanzie offerte dal Locatario e/o dai Suoi garanti, fallimento o apertura nei suoi confronti di una qualsiasi procedura concorsuale, cessazione dell'attività commerciale o vendita d'azienda, messa in liquidazione, cambiamento diretto od indiretto di controllo;
- b) la totale distruzione o perdita (furto) dell'Autoveicolo.
- c) la confisca del veicolo derivante dalla violazione degli obblighi di cui all'art. 6.1.

14.5 Nel caso di risoluzione, il Locatario sarà tenuto a riconsegnare - salvo il caso di cui all'art.

14.3 lettera b) - l'Autoveicolo, a proprie spese ed in normali condizioni d'uso, nel luogo indicato dal Locatore e quest'ultimo avrà il diritto:

- I) di trattenere l'importo dei canoni, anche anticipati da esso incassati;
- II) al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti al momento della risoluzione;
- III) al pagamento di qualsiasi ulteriore somma dovuta dal Locatario;
- IV) al pagamento dei canoni non ancora scaduti attualizzato al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data della risoluzione.

Dal valore come sopra determinato, nei casi di avvenuta restituzione del veicolo e una volta riconsegnato il veicolo in normale stato d'uso, sarà dedotto un importo pari all'80% del valore di quest'ultimo al netto di IVA così come risultante dalla pubblicazione "Eurotax Blu" relativa al mese di restituzione;

V) al rimborso delle spese sostenute per il recupero e per le riparazioni necessarie a riportare l'Autoveicolo in condizioni normali di efficienza.

14.6 Il mancato esercizio del diritto di risolvere il contratto, allorché nel corso del rapporto se ne siano verificate le relative condizioni, non costituirà e non potrà in ogni caso essere considerato quale rinuncia tacita all'esercizio del suddetto diritto; diritto di cui il Locatore potrà avvalersi in qualsiasi momento.

14.7 Al Locatario è riconosciuto il diritto di estinguere anticipatamente il Contratto in qualsiasi momento, ma con contestuale esercizio dell'opzione di acquisto dell'Autoveicolo ai sensi del successivo Articolo 15, esercitabile mediante comunicazione scritta al Locatore a mezzo lettera raccomandata a.r.: in tale caso il Locatario sarà tenuto a corrispondere, a titolo di corrispettivo per l'estinzione anticipata, oltre ai canoni scaduti ed eventualmente impagati con i relativi interessi di mora, la somma dei canoni a scadere, dei canoni assicurativi dovuti per l'annualità in corso e l'importo contrattualmente previsto per l'esercizio dell'opzione di acquisto. La somma complessiva dovuta, esclusi i canoni scaduti ed impagati, sarà attualizzata al Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. L'operazione sarà assoggettata a IVA.

14.8 Qualora il diritto di cui sopra venga esercitato durante gli ultimi sei mesi di durata del Contratto, il Locatario dovrà corrispondere le somme di cui al precedente paragrafo senza alcuna attualizzazione e senza diritto a sconti o abbuoni. Anche in caso di estinzione anticipata o di risoluzione, le spese istruttorie resteranno acquisite al Locatore.

ART. 15 - OPZIONE DI ACQUISTO

15.1 Alla scadenza del presente contratto, viene riconosciuta al Locatario un'opzione per l'acquisto dell'Autoveicolo secondo quanto previsto nel presente articolo ed al prezzo indicato a PAG. 1. Il diritto di opzione dovrà essere esercitato facendo pervenire al Locatore lettera raccomandata a.r. che identifichi chiaramente l'Autoveicolo, almeno 60 giorni prima della scadenza del Contratto. A tale comunicazione dovrà essere allegata la documentazione necessaria all'espletamento delle formalità richieste ed un assegno circolare non trasferibile intestato al Locatore e/o bonifico bancario per un importo comprensivo del prezzo di acquisto (oltre IVA), delle eventuali imposte, spese ed oneri di vendita e di voltura al P.R.A. e di ogni altra somma dovuta dal Locatario al Locatore.

15.2 L'opzione non potrà essere esercitata qualora il Locatario non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto, dandone prova documentale.

15.3 Il Locatore si riserva, a sua totale discrezione, la facoltà di concedere il finanziamento e/o la dilazione del pagamento dell'importo di cui al precedente art. 15.1.

ART. 16 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO - DETERMINAZIONE DEI DANNI

16.1 Qualora non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15, il Locatario dovrà riconsegnare l'Autoveicolo entro il giorno di scadenza della locazione in perfetto stato di manutenzione e funzionamento, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso previsto, presso la sede del Venditore o in altro luogo indicato dal Locatore.

16.2 Le condizioni dell'Autoveicolo saranno constatate mediante firma congiunta del verbale di riconsegna da parte dei rappresentanti del Locatore e del Locatario.

16.3 Il Locatario dovrà inoltre rimborsare al Locatore il costo delle eventuali operazioni di recupero e di ripristino dell'Autoveicolo nel normale stato di efficienza meccanica e di carrozzeria, oltre ai danni derivanti da eventuale usura straordinaria e all'importo dovuto per le eccedenze chilometriche.

16.4 Per la determinazione dei danni derivanti dall'usura straordinaria, il Locatario accetta sin d'ora che l'importo venga determinato a cura di un soggetto terzo, nominato dal Locatore e iscritto all'Albo dei Periti; il Locatore e il Locatario convengono pertanto di attenersi alla suddetta stima ai fini del calcolo dei rimborsi di cui al precedente art. 16.3.

16.5 Per la determinazione delle eccedenze chilometriche verranno conteggiati i chilometri in esubero rispetto al totale indicato a PAG. 1 del Contratto applicando la formula ivi prevista. In caso di anomalia di funzionamento del contachilometri, al fine di determinare se sia dovuto il corrispettivo per le eccedenze, il chilometraggio effettivo verrà convenzionalmente determinato su base presuntiva, tenendo conto dei chilometri effettivi rilevati nell'ultimo controllo del Venditore.

16.6 In caso di ritardata restituzione dell'Autoveicolo e senza pregiudizio di ogni altra azione, il Locatario sarà tenuto a corrispondere al Locatore una somma a titolo di penale, pari ad un quindicesimo del canone mensile di locazione per ogni giorno di ritardo.

16.7 Il Locatario prende atto che la mancata restituzione dell'Autoveicolo nei termini contrattualmente previsti potrà configurare la fattispecie del reato previsto dall'art. 646 C.P.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

17.1 Il Locatario non potrà cedere il contratto o alcuna delle obbligazioni con esso assunte senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

17.2 Tutti gli adempimenti derivanti da eventuali variazioni che possa essere necessario apportare ai documenti dell'Autoveicolo saranno a cura e carico del Locatario.

17.3 Il Locatore potrà cedere parzialmente o totalmente i crediti, i diritti e le garanzie derivanti dal contratto dandone comunicazione al Locatario ai sensi di legge.

ART. 18 - FORO CONVENZIONALE

18.1 Le parti espressamente convengono che qualora il Locatore sia convenuto in giudizio, competente a giudicare su qualsiasi controversia concernente il presente atto sarà il Foro di Roma; qualora invece il Locatore si faccia attore in giudizio, potrà a sua discrezione adire il Foro di Roma, oppure il Foro del domicilio del Locatario.

18.2 Il Cliente può contestare alla TFS comportamenti od omissioni presentando un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, a: Toyota Financial Services (UK) PLC - Ufficio Reclami - Via Umberto Saba, 11 - 00144 Roma; Mail: ufficioreclami@it.toyota-fs.com. La TFS è tenuta a rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE FINANZIARIA LEASING AL CONSUMO

ART. 1 - OGGETTO

Le presenti Condizioni Speciali si applicano ai contratti di locazione finanziaria perfezionati tra la Toyota Financial Services (UK) PLC, sede secondaria italiana (il "Locatore"), e un soggetto che rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 33 ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (il "Locatario").

Il Locatore e il Locatario si danno reciprocamente atto che le disposizioni previste nelle presenti Condizioni Speciali costituiscono una deroga espressa a quanto previsto dalle Condizioni Generali e che, in caso di incompatibilità tra le disposizioni contrattuali previste nelle Condizioni Generali e le disposizioni contrattuali previste nelle Condizioni Speciali, saranno quest'ultime a prevalere.

ART. 2 - DEROGHE

Le disposizioni previste dagli artt. 4.2, 6.2, 7.6, 8.9, 9.4, 12.3, 13.1, 14.1, 14.5, 16.4 e 18.1 delle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria (Leasing) si intendono abrogate e sostituite automaticamente dalle seguenti disposizioni:

4.2 Il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per ritardi nella consegna dell'Autoveicolo o dei relativi documenti di circolazione e per inesattezze o errori rilevati in quest'ultimi, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave. È comunque salvo ogni diritto del Locatario di promuovere azione diretta nei confronti del Venditore.

6.2 Il Locatario consentirà inoltre al Locatore di effettuare verifiche sulle condizioni dell'Autoveicolo, sul suo stato d'uso ed efficienza.

7.6 È facoltà del Locatario, da esercitarsi contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, stipulare, per la durata della locazione tramite il Locatore - cui il Locatario conferisce idoneo mandato, in caso di esercizio della suddetta facoltà, mediante apposizione della firma nell'apposito riquadro nella PAG. 1 - una polizza assicurativa a titolo oneroso relativa ai rischi di incendio e furto, integrabile anche con polizza Kasko. Il relativo premio sarà anticipato dal Locatore alla società di assicurazione e rimborsato dal Locatario con rate mensili comprensive degli interessi unitamente ai canoni di locazione finanziaria come meglio specificato alla PAG. 1. Il Locatario dichiara espressamente di aver preso visione delle condizioni generali di Assicurazione riportate in appendice alla Richiesta e di accettarle integralmente. In caso di distruzione totale, furto dell'autoveicolo o di risoluzione contrattuale per causa imputabile al Locatario, quest'ultimo sarà obbligato al pagamento, in favore del Locatore, del premio assicurativo sino alla scadenza dell'anno in corso al momento dell'evento, ovvero alla corresponsione del rateo di premio anticipato dal Locatore e delle franchigie previste in caso di furto ed incendio, oltre alle imposte e alle spese amministrative necessarie per la attivazione della polizza.

8.9 Il Locatario si obbliga a prima richiesta scritta: (i) a risarcire al Locatore qualsiasi danno e pregiudizio e (ii) a tenere il Locatore indenne da richieste di terzi causate dalla detenzione, circolazione ed uso dell'Autoveicolo.

9.4 Il Locatario esonera il Locatore da ogni responsabilità per eventuali vizi dell'Autoveicolo nei limiti di cui all'art. 1579 Cod. Civ., restando comunque obbligato a denunciarli per iscritto al Locatore, entro 10 giorni dalla loro constatazione. È comunque salvo ogni diritto del Locatario di promuovere azione diretta nei confronti del Venditore.

12.3 Il Locatario non potrà sospendere il pagamento dei canoni o ridurre il loro ammontare nel caso di guasti, fermo macchina anche se prolungato, mancato ricevimento del contrassegno assicurativo o altri eventi che non gli consentano di utilizzare l'Autoveicolo. È comunque salvo ogni diritto del Locatario di promuovere azione diretta nei confronti del Venditore.

13.1 Ogni somma, compresi i canoni di locazione, a qualsiasi titolo dovuta, anche a seguito della risoluzione del Contratto, pagata in ritardo, produrrà automaticamente interessi di mora al tasso di riferimento BCE maggiorato di tre punti su base annua e, comunque, sempre nel limite di legge, applicato su ogni importo e/o onere contrattuale dovuto per ciascun mese di ritardo fino all'effettivo soddisfo, senza necessità di diffida o costituzione in mora.

14.1 Il Locatore avrà il diritto di considerare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. senza necessità di costituzione in mora o pronuncia giudiziale, in caso di:

- a) mancata veridicità o correttezza dei dati e delle informazioni fornite dal Locatario;
- b) mancato ritiro dell'Autoveicolo da parte del Locatario;
- c) mancato tempestivo pagamento anche di un solo canone o di qualsiasi altra somma dovuta al Locatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1525 cod. civ.;
- d) inadempimento degli obblighi relativi all'uso dell'Autoveicolo, alla copertura assicurativa, al pagamento delle tasse di circolazione e di possesso, alla comunicazione dei sinistri ed al pagamento delle penalità per violazione delle norme relative alla guida ed alla circolazione dell'Autoveicolo.

14.5 Nel caso di risoluzione, per qualsiasi motivo intervenuta, il Locatario sarà tenuto a riconsegnare - salvo il caso di cui al comma 14.3 lettera b) - l'Autoveicolo, a proprie spese ed in normali condizioni d'uso, nel luogo indicato dal Locatore e quest'ultimo avrà il diritto:

- I) di trattenere l'importo dei canoni, anche anticipati da esso incassati;
- II) al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti al momento della risoluzione;
- III) al pagamento di qualsiasi ulteriore somma dovuta dal Locatario;
- IV) al pagamento di una somma a titolo di penale pari ai canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso di riferimento. Dal valore come sopra determinato, nei casi di avvenuta restituzione del veicolo e una volta riconsegnato il veicolo in normale stato d'uso, sarà dedotto un importo pari all'80% del valore di quest'ultimo al netto di IVA così come risultante dalla pubblicazione "Eurotax Blu" relativa al mese di restituzione;

V) al rimborso delle spese sostenute per il recupero e per le riparazioni necessarie a riportare l'Autoveicolo in condizioni normali di efficienza.

16.4 In caso di ritardata restituzione dell'Autoveicolo e senza pregiudizio di ogni altra azione, il Locatore si riserva di addebitare al Locatario una somma a titolo di penale sino ad un quindicesimo del canone mensile di locazione per ogni giorno di ritardo.

18.1 Le parti espressamente convengono che qualora il Locatore sia convenuto in giudizio, competente a giudicare su qualsiasi controversia concernente il presente atto sarà il Foro del domicilio o della residenza del Locatario. convenuto.

ART. 3 - DIRITTO DI RECESSO

In caso di offerta fuori sede ovvero di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente avrà il diritto di recedere inviando, entro i quattordici giorni successivi alla data di sottoscrizione o di conclusione del contratto, una comunicazione in tal senso, con lettera raccomandata a.r., da inoltrare presso la sede della TFS; la suddetta comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo telegramma o fax, purché ne sia data conferma nelle 48 ore successive a mezzo lettera raccomandata a.r.

ART. 4 - RINVIO

4.1 Le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali non derogate espressamente nelle presenti Condizioni Speciali si considerano valide, efficaci ed applicabili ai contratti perfezionati tra la Toyota Financial Services (UK) PLC e il consumatore, come definito nel precedente Articolo 1.

Il Cliente _____

FOGLIO INFORMATIVO**Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono in alcun modo offerta al pubblico****Informazioni sull'intermediario**

Denominazione sociale: Toyota Financial Services (UK) PLC (di seguito "TFS")

Sede legale: Greath Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey KT18 5UZ

Sede secondaria italiana (sede operativa per l'Italia): Via Umberto Saba 11, 00144 Roma - Tel. 06/548981

Indirizzo telematico: assistenzaclienti@it.toyota-fs.com

Sito Internet: www.toyota-fs.it

Gruppo di appartenenza: Gruppo Toyota

Codice Fiscale e Partita IVA: 05303901002

Codice ABI: 31284-4

Autorità di vigilanza nel paese d'origine (Regno Unito): Financial Services Authority ("FSA")

Numero di Registrazione nelle FSA Register tenuto dall'Autorità di vigilanza nel paese d'origine: 310226

Iscritta negli elenchi generale e speciale degli intermediari finanziari (artt. 106 e 107 del D.Lgs 385/1993)

al n. 29757, soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia e dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria)

Iscrizione Registro delle Imprese di Roma n.: 229451/1997, R.E.A. 871520

Capitale Sociale: GBP 200.000.000, versato GBP 94.000.000

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione e dei servizi**

Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da un intermediario finanziario (locatore) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (locatario), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili.

Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. La durata minima del contratto è pari a dodici mesi.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:

- ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO
- ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO e KASKO
- ASSICURAZIONE RCA
- MANUTENZIONE E SERVIZI ACCESSORI

Gli importi finanziati sono erogati direttamente ai Concessionari autorizzati al netto dei canoni versati dal cliente come anticipo.

Rischi

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. Sul piano contrattuale il locatario, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del locatore, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura.

Condizioni economiche del servizio o dell'operazione (valori massimi)

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra gli altri - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.

Il prezzo totale del servizio finanziario è indicato sul frontespizio del contratto.

Modalità di pagamento **canoni mensili posticipati, scadenti il 5, 15 o 28 di ogni mese, da rimborsare a mezzo addebito in conto corrente bancario.**

TAN massimo (tasso nominale annuo massimo) ovvero Tasso Leasing massimo 8,50% (e comunque, di volta in volta, contenuto nei limiti di legge)

Il "tasso leasing" è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

Il "tasso leasing" concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

Il "tasso effettivo globale medio" - TEGM - è rilevato ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 ed è pubblicato dal Ministero dell'Economica e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.

Si precisa che il TEGM rappresenta il tasso globale medio; per tale ragione, il tasso effettivo globale applicato sulla singola operazione potrà essere anche superiore al corrispondente TEGM, ma non potrà superare il tasso di usura di cui al comma 4, art. 2 della medesima Legge 7 marzo 1996, n. 108, che viene calcolato aumentando della metà il TEGM medesimo, risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso. I valori medi di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale e sono consultabili sul cartello affisso presso la sede sociale e presso le concessionarie convenzionate ovvero sul nostro sito: www.toyota-fs.it ovvero sul sito:

http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/operazioni_creditezze_tassi.html

ALTRI ONERI DELL'OPERAZIONE

COMMISSIONI MASSIME APPLICABILI PER OPERAZIONI E SERVIZI ACCESSORI

Spese di istruttoria **fino ad un massimo di euro 350,00 + IVA**

Spese amministrative per anticipo pagamento imposte e tasse: **sino ad un massimo di euro 10,00 + IVA.**

Spese amministrative per recupero veicolo: **sino ad un massimo di Euro 200,00**

Spese per coperture assicurative **secondo i premi assicurativi di volta in volta previsti**

Spese amministrative per l'estinzione anticipata della copertura assicurativa: **Euro 30,00 + IVA**

Interessi di mora **Prime rate ABI maggiorato di 5 punti su base annua, applicato su ogni importo dovuto, per ciascun mese di ritardo.**

Invio piano di ammortamento: **euro 5,00 + IVA**

Variazione coordinate bancarie: **euro 3,00 + IVA**

Invio conteggi di riscatto anticipato: **euro 5,00 + IVA**

Atto di assenso a liquidazione di sinistri assicurativi: **euro 5,00 + IVA**

Variazione compagnia assicurativa: **euro 5,00 + IVA**

Variazione massimali assicurativi: **euro 5,00 + IVA**

Invio fattura cartacea: **euro 5,00 + IVA**

Spese per emissione duplicati di documenti: **euro 5,00 + IVA**

Periodicità e modalità di calcolo degli interessi: tasso annuo nominale (T.A.N.) periodale mensile con riferimento all'anno civile (365 giorni), salvo deroga contrattuale;

Spese per incasso RID **euro 3,50 + IVA oltre alle imposte di bollo**

Spese di invio degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche **euro 5,00 + IVA**

Costi per solleciti di pagamento **spese di intervento per il recupero del credito in misura forfettaria pari al 15% di ogni importo dovuto con un minimo di euro 26,00 + iva per ogni intervento.**

Spese di recupero pagamenti violazioni **euro 10,00 + IVA**

Valute applicate ai fini del calcolo degli interessi

- versamento contanti = data ricezione
- versamento assegni = 5 gg data ricezione
- altri mezzi di pagamento = data di accredito

Riscatto anticipato **canoni a scadere piu' riscatto finale attualizzati al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente alla data di ricevimento della comunicazione di recesso + iva (l'attualizzazione non sarà effettua negli ultimi 6 mesi di durata del contratto)**

Sono a carico del riscattante le spese di passaggio di proprietà'.

Ulteriori oneri a carico del cliente **Tassa di proprietà', Polizze assicurative R.C. Auto, Furto e Incendio ed eventuale Kasko e violazioni del codice della strada.**

Spese per subentro: **Euro 250,00 + IVA**

Spese per trasferimento di proprietà a fine locazione **Euro 400,00 + IVA**

Spese per trasferimento di proprietà su riscatto anticipato **Euro 500,00 + IVA**

I costi delle garanzie richieste (bolli delle cambiali, ecc...) sono a carico del Cliente.

Le spese per l'imposta di bollo sui contratti di finanziamento sono altresì a carico del Cliente.

Principali clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio

In caso di offerta fuori sede ovvero di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente avrà il diritto di recedere inviando, entro i quattordici giorni successivi alla data di sottoscrizione o di conclusione del contratto, una comunicazione in tal senso, con lettera raccomandata a.r., da inoltrare presso la sede della TFS; la suddetta comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo telegramma o fax, purché ne sia data conferma nelle 48 ore successive a mezzo lettera raccomandata a.r.

Il rapporto contrattuale si intende chiuso con il perfezionamento dell'acquisto del veicolo ovvero con l'esercizio di un'altra delle opzioni previste dall'art. 15, fatti salvi gli obblighi di rimborso di cui all'art. 16.

Al Locatario è riconosciuto il diritto di recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, ma con contestuale esercizio dell'opzione di acquisto dell'Autoveicolo ai sensi dell'Articolo 15 del contratto; in tale caso il Locatario sarà tenuto a corrispondere, a titolo di corrispettivo per l'estinzione

ne anticipata, oltre ai canoni scaduti ed eventualmente impagati con i relativi interessi di mora fino all'effettivo soddisfo, la somma dei canoni a scadere e l'importo contrattualmente convenuto per l'esercizio dell'opzione di acquisto. La somma complessiva dovuta, esclusi i canoni scaduti ed impagati, sarà attualizzata al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. L'operazione potrà essere assoggettata ad IVA. Qualora il diritto di cui sopra venga esercitato durante gli ultimi sei mesi di durata del Contratto, il Locatario dovrà corrispondere le predette somme senza alcuna attualizzazione e senza diritto a sconti o abbuoni. Anche in caso di recesso o di risoluzione, le spese di istruttoria resteranno acquisite al Locatore.

La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari previste dalle legge, nonché la lingua in cui TFS si impegna a comunicare per la durata del contratto è quella italiana. TFS aderisce a procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore. Per l'effetto, il Cliente può contestare alla TFS comportamenti od omissioni presentando un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, a: Toyota Financial Services (UK) PLC - Ufficio Reclami - Via Umberto Saba, 11 - 00144 Roma; Mail: ufficioreclami@it.toyota-fs.com. La TFS è tenuta a rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente; può essere presentato anche tramite un'associazione di categoria ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato.

Esso è redatto utilizzando la modulistica reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e pubblicata sul sito internet dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it); può essere inviato, secondo le modalità indicate sulla modulistica, direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente ovvero a qualunque Filiale della Banca d'Italia aperta al pubblico.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta alcun costo aggiuntivo per il Cliente.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI IN ESSI RIPORTATE

Canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;

Consumatore: nel c.d. "leasing al consumo" è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;

Foro competente: è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

ISC (Indice Sintetico di Costo): Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, ecc...

Locatore: è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;

Locatario: è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;

Opzione finale di acquisto: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato;

Parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;

Soggetto convenzionato: è il Concessionario autorizzato (fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;

Tasso leasing: il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione Condizioni Economiche del Servizio o dell'operazione; Per i contratti di leasing finanziario, indica il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi.

Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;

Tasso Effettivo Globale Medio: è il saggio, rilevato dal Ministero del Tesoro, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse) riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente a quello della rilevazione per operazioni della stessa natura.

I valori medi di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale e sono consultabili sul cartello affisso presso la sede o presso le concessionarie, sul nostro sito: www.toyota-fs.it ovvero sul sito: http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/operazioni_credizie_tassi.html

Valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.



COSA FARE IN CASO DI DIFFICOLTÀ?

Se avete perso il lavoro o siete in un momento di difficoltà e non avete la possibilità di pagare una o più rate del finanziamento che avete in corso, la prima cosa da fare è quella di contattare rapidamente la Finanziaria o la Banca con la quale avete sottoscritto il contratto.

INSIEME, POTRETE TROVARE UNA SOLUZIONE AL VOSTRO PROBLEMA

Un' iniziativa promossa da:



INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n 5/2006
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sui suoi principali obblighi di comportamento, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente. La consegna di tale documentazione deve risultare da apposita dichiarazione che il contraente deve sottoscrivere;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un' informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente su supporto accessibile e durevole copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTO, DAL CONTRATTO

A) Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Financial Assurance Company Limited (FACL), con sede Legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR, Gran Bretagna, per mezzo della Rappresentanza Generale per l'Italia, sede in Via San Gregorio, 34 - 20124 Milano. FACL è soggetta all'autorità di vigilanza dell'FSA (Financial Service Authority, l'autorità di vigilanza sui servizi finanziari del Regno Unito, sito internet www.fsa.gov.uk), ed è iscritta al Registro dell'FSA al nr. 229586. FACL è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento (G.U. n° 86 del 14/4/97), ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto da ISVAP, appendice Elenco I, nr. I. 00051.

Financial Insurance Company Limited (FICL), con sede Legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR, Gran Bretagna, per mezzo della Rappresentanza Generale per l'Italia, sede in Via San Gregorio, 34 - 20124 Milano. FICL è soggetta all'autorità di vigilanza dell'FSA (Financial Service Authority, l'autorità di vigilanza sui servizi finanziari del Regno Unito, sito internet www.fsa.gov.uk) ed è iscritta al Registro dell'FSA al nr. 202639). FICL è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento (provvedimento G.U. n° 86 del 14/4/97), ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto da ISVAP, appendice Elenco I, nr. I. 00018).

Aoi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana (in seguito denominata la Compagnia o Società), corrente a Roma 00144 in via Umberto Saba 11, è una compagnia assicurativa inglese facente parte del "Gruppo Toyota", vigilata dalla Financial Services Authority ("FSA"), con sede in Londra (Regno Unito) 5th Floor - 11 Old Jewry. Essa è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, ed è iscritta all'elenco delle Imprese Vigilate da altra Autorità della Unione Europea, con numero di matricola D869R.
Telefono: 0654898326

Aoi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd. dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management Ltd, intermediario assicurativo estero operante in Italia regime di stabilimento ed iscritto nell'elenco ISVAP degli intermediari UE con il n° UE00005221 (di seguito "TIM").

NATIONALE SUISSE Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. sita in Via XXV Aprile, snc - 20097 San Donato Milanese. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972.

La Toyota Financial Services UK (PLC), Sede secondaria italiana, effettua la proposta contrattuale cui la

presente informativa si riferisce per mezzo del Concessionario sotto specificato, il quale opera quale collaboratore iscritto in data _____ nella sezione E del R.U.I. al N. _____

B) Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla circostanza che l'intermediario Toyota Financial Services PLC ha un proprio interesse alla promozione e distribuzione delle Polizze descritte infra, sia perché l'adesione alla polizza viene offerta solamente a coloro i quali hanno sottoscritto con il medesimo intermediario finanziario Toyota Financial Services PLC un contratto di finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo, sia perché Toyota Financial Services PLC percepisce, in qualità di intermediario assicurativo, una provvigione per l'attività di raccolta delle adesioni. Si precisa che, in ogni caso, l'Assicuratore, pur in presenza di potenziale conflitto di interessi dell'intermediario, ha attivato ogni procedura utile ad evitare ogni possibile pregiudizio agli Assicurati e a consentire loro di ottenere loro il miglior risultato possibile.

Nella ipotesi di collocamento di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, matura un compenso riconosciuto dalla impresa in relazione alle polizze offerte pari al 10% del premio assicurativo (valore assoluto medio: Euro 107,77), al netto delle imposte (ulteriori dettagli disponibili nel preventivo).

C) Altre informazioni relative al contratto proposto

Nell'effettuare la propria attività di presentazione dei prodotti assicurativi oggetto della presente informativa precontrattuale, la Toyota Financial Services (UK) PLC si ispira a criteri di imparzialità e massima tutela del contraente e si basa sull'esperienza consolidata nel corso degli anni

D) Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

I premi eventualmente pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazioni della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa; qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il contraente può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

TIMBRO DELCONCESSIONARIO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Come utilizziamo i Suoi dati

(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano.

A. Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente tramite la propria rete di Convenzionati nonché presso terzi, come nel caso in cui la TFS acquisisca dati da soggetti esterni a fini di informazioni commerciali.

B. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati con le finalità qui di seguito indicate:

1. finalità connesse alla stipulazione dei contratti con i propri clienti e loro garanti e alla esecuzione degli stessi; in tale ambito sono ricomprese tutte le attività di acquisizione di informazioni pre-contrattuali anche dirette alla valutazione dei rischi di insolvenza e concernenti l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti ed al recupero dei relativi crediti, nonché, ivi compresa la gestione dei contratti ancillari al contratto di finanziamento e la eventuale stipula di contratti di assicurazione a favore dei propri clienti;

2. finalità di adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull'usura, antiriciclaggio etc.); ivi compreso l'adempimento degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati nonché agli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa anti-riciclaggio (Decreto Legislativo n. 231/2007).

3. finalità funzionali e strumentalmente connesse all'attività della TFS quali ad es.:

a) rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla TFS e/o da società del Gruppo Toyota;

b) promozione e vendita di prodotti e servizi della TFS e di società del Gruppo Toyota;

c) indagini di mercato;

d) promozione da parte di soggetti terzi, di cui meglio al seguente punto E, dei propri prodotti/servizi.

L'interessato ha la facoltà di non concedere il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità di cui al punto B.3 che precede, trattandosi di conferimento facoltativo.

C. Trasferimento all'estero

Per le finalità di cui ai punti B.1, B.2 e B.3, i dati personali dell'interessato potranno essere trasferiti all'estero nell'ambito dell'Unione Europea, all'interno del Gruppo Toyota ed a soggetti terzi di cui meglio al seguente punto E.

D. Modalità di trattamento e di conservazione dei dati

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati avviene presso la TFS e presso terzi mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque con le modalità previste dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B del Codice della Privacy e nel rispetto delle misure previste dagli articoli 34 e 35 del Codice della Privacy.

E. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

La TFS, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, si avvale anche di terzi. In particolare, la TFS si rivolge a soggetti esterni, menzionati nel sito www.toyota-fs.it, per:

- l'effettuazione di attività necessarie per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dai clienti e loro garanti;

- la gestione degli archivi clienti e loro garanti, con accesso agli stessi (anche in remoto) da parte dei Convenzionati italiani, che, con il rilascio del consenso relativo alla presente informativa, sono all'uopo da Lei nominati titolari;

- il controllo delle frodi e del rischio di insolvenza;

- il recupero dei crediti o la cessione degli stessi.

Le attività sopra elencate per le quali la TFS si avvale della collaborazione di soggetti esterni sono essenziali per l'operatività della stessa TFS e pertanto il consenso alla comunicazione dei dati ai terzi che le svolgono per conto della TFS è condizione in mancanza della quale nessun contratto potrà essere stipulato.

La TFS potrà comunicare i dati personali degli interessati, oltre che a società del Gruppo Toyota, anche ad altre categorie di soggetti, elencati in una lista disponibile a richiesta, per lo svolgimento delle attività di cui al punto B. che precede.

Agli effetti del Codice della Privacy i soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, essendo estranei all'originario trattamento, utilizzeranno i dati in qualità di "titolari" da Lei tali appositamente nominati con il rilascio del consenso relativo alla presente informativa. Come anticipato, un elenco dettagliato ed aggiornato di questi soggetti è disponibile presso la nostra sede, presso i Convenzionati della TFS ed è consultabile nel sito internet www.toyota-fs.it. Tra detti soggetti esterni a cui comunicheremo i suoi dati ci sono grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti.

Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha pre-

sentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso invece di pagamenti con ritardo oppure di omessi pagamenti, oppure ancora nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (retifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, invii la sua richiesta a:

TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) PLC

Sede Secondaria di Roma

Via Umberto Saba, 11, Roma,

tel. 06.548981,

fax 06.54898500,

e-mail assistenzaclienti@it.toyota-fs.com

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata e/o garante, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice Deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori:

- anagrafica dell'interessato;
- cronologia dei rapporti di credito estinti;
- cronologia dei rapporti di credito in essere;
- richieste di credito effettuate;
- andamento dei pagamenti.

Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo contengono informazioni di tipo positivo e negativo e sono gestiti da:

CRIF S.p.A., con sede in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Montebello n.2/2, 40121 Bologna; la suddetta banca dati ha come partecipanti banche, società finanziarie, società di leasing e altri soggetti che erogano finanziamenti e utilizza sistemi automatizzati di credit scoring.

CRIF Servizi Informazioni S.p.A. con sede in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Montebello n.2/2, 40121 Bologna; la suddetta banca dati ha come partecipanti banche, società finanziarie, società di leasing e altri soggetti che erogano finanziamenti e utilizza sistemi automatizzati di credit scoring.

Experian Information Services S.p.A. con sede in Roma, Via C. Pesenti n. 121; la suddetta banca dati ha come partecipanti banche, società finanziarie, società di leasing e altri soggetti che erogano finanziamenti e utilizza sistemi automatizzati di credit scoring.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società in persona del Responsabile Privacy, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del Codice Deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa

morosità di due rate o di due mesi poi sanate

12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi superiori sanati anche su transazione

24 mesi dalla regolarizzazione

eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) **non sanati**

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)

rapporti che si sono svolti **positivamente** (senza ritardi o altri eventi negativi)

36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di **36 mesi** dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date

F. Responsabile Privacy

Responsabile Privacy per la TFS sono l'Avv. Daniele Bello ed il Dott. Flavio De Cristofaro, entrambi domiciliati per la carica in Roma, Via Umberto Saba, 11, presso la TFS medesima.

G. Diritti dell'interessato

La TFS informa infine, che l'art. 7 del Codice della Privacy riconosce al richiedente specifici diritti. Il richiedente, con salvezza dei limiti di legge e di formazione secondaria, può chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la modalità, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Inoltre l'interessato può chiedere al titolare di comunicargli se i suoi dati personali siano da esso trattati e di metterli a sua disposizione in forma intelligibile. La richiesta può essere rinnovata, salvo l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non inferiore a 90 giorni.

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

Per
Finanziamenti
Leasing
Credito al consumo (fino a 30.987,42 euro)
e altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d'Italia

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.

DIRITTI

PRIMA DI SCEGLIERE

Avere a disposizione e portare con sé una **copia di questo documento**.

Avere a disposizione e portare con sé il **foglio informativo** di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.

Ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia completa del contratto** e/o il **documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all'intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo.

Conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un **ISC** (Indicatore Sintetico di Costo).

Essere informato su come **recedere senza spese entro 14 giorni dalla conclusione del contratto**.

AL MOMENTO DI FIRMARE

Prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.

Stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge.

Ricevere una **copia del contratto firmato** dall'intermediario e una **copia del documento di sintesi**, da conservare.

Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.

Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.

Ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.

Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

Nei contratti di finanziamento, **trasferire il contratto** ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.

Nei contratti di credito al consumo con garanzia sul bene acquistato, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di **mancato pagamento di una rata**, purché questa non superi l'ottava parte dell'importo originario complessivo.

ALLA CHIUSURA

Nei contratti di **credito al consumo**, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all'1% del capitale residuo se prevista dal contratto.

Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo.

Ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica a:

Toyota Financial Services (UK) PLC

Ufficio Reclami

Via Umberto Saba, 11

00144 Roma

Mail: ufficioreclami@it.toyota-fs.com

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

L'accesso al **sito internet** della Società non consente di concludere alcun contratto a distanza. Si rammenta che Toyota Financial Services (UK) PLC non colloca i propri prodotti a distanza - tramite internet o tramite comunicazioni telefoniche o postali - e neppure fuori sede - tramite agenti in attività finanziaria e/o mediatori creditizi - ma solo per il tramite delle concessionarie convenzionate presso le quali sono disponibili i fogli informativi relativi a tutti i prodotti e servizi offerti dalla Società.

Nessuno può contattare il Cliente per offrire un servizio finanziario della Società senza il suo consenso. Il Cliente non deve nessuna risposta e nessuna spesa per prestazioni non richieste.

Il presente documento è stato redatto in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari disciplinate dal D. Lgs. n. 385/1993

FASCICOLO INFORMATIVO
INSURANCE GROUP **MS&AD**

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd.

CONVENZIONE TOYOTA FINANCIAL SERVICES ("FURTO & INCENDIO")

Il presente fascicolo informativo deve essere consegnato all'assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione e contiene i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione".

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall' ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell' ISVAP.

L'assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

I termini utilizzati nella presente Nota Informativa dovranno essere interpretati secondo le definizioni contenute nel Glossario e richiamate nelle Condizioni di Assicurazione. In caso di conflitto interpretativo tra il contenuto della presente Nota Informativa e quello delle Condizioni di Assicurazione, prevarrà l'interpretazione desumibile dalle espressioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Nel testo si intende per:

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del proprietario/locatario.

COMPAGNIA

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto assicurativo, i.e. Toyota Financial Services (UK) PLC

DANNO PARZIALE

Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo.

DANNO TOTALE

Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella garanzia di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore del veicolo.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga ad alta velocità.

FRANCHIGIA

Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato-Locatario.

FURTO

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione.

LIQUIDAZIONE

Procedimento atto a verificare il diritto all'indennizzo ed a determinare l'importo eventualmente dovuto.

MINIMO DI SCOPERTO

Qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione di uno scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato/Locatario.

ORGANIZZATO

Filiale, Concessionaria, nonché Officine e Carrozzerie autorizzate dal Contraente e/o dall'intermediario assicurativo.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

I documenti che provano il contratto di assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia comprensiva di imposte e di oneri di legge.

PRESTAZIONI (SEZIONE ASSISTENZA)

Assistenze fornite in base alla garanzia a favore degli Assicurati.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

L' intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RAPINA

Reato previsto dall' Art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per procurare a se od a altri un ingiusto profitto.

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

RESIDENZA

Luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

RIMPIAZZO

Veicolo nuovo: sostituzione - a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo, nuovo di fabbrica.

Veicolo usato: sostituzione - a cura di una Concessionaria convenzionata con Toyota Financial Services del veicolo rubato rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo od usato.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' Assicurato/Locatario per ogni sinistro.

SCOPPIO

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell' impianto di alimentazione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' assicurazione.

SOCIETÀ

v. COMPAGNIA

VALORE A NUOVO

È il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell' assicurazione al momento del sinistro.

VALORE ASSICURATO

È il valore dichiarato in polizza e riportato nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria.

VALORE COMMERCIALE

È il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell' usato, riportato da Quattroruote nel listino Quotazioni Usato "Autovetture e Fuoristrada" per le sole autovetture e fuoristrada e dall' Eurotax Giallo per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino di Quattroruote.

VALORE DICHIARATO

È il valore che il Contraente attribuisce al veicolo ed indicato in polizza e nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria, comprensivo di eventuali accessori di serie. Sono inclusi, sempre che compresi nella somma assicurata, anche gli accessori non di serie, specificatamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo.

VEICOLO

Il veicolo a motore assicurato.

Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli optional di normale uso incorporati o fissi, nonché gli antifurti satellitari ed i fonoaudiovisivi, installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

VEICOLO NUOVO

Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni che non abbia subito passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria.

VEICOLO USATO

Veicolo immatricolato da più di 365 giorni o che ha subito più passaggi di proprietà oltre la prima immatricolazione alla Concessionaria.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana (in seguito denominata la Compagnia o Società), corrente a Roma 00144 in via Umberto Saba 11, è una compagnia assicurativa inglese facente parte del "Gruppo Toyota", vigilata dalla Financial Services Authority ("FSA"), con sede in Londra (Regno Unito) 5th Floor - 11 Old Jewry. Essa è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, ed è iscritta all'elenco delle Imprese Vigilante da altra Autorità della Unione Europea, con numero di matricola D869R.

Telefono: 06/54898326

E-mail: customercontact@aioinissaydowa.eu

Sito internet: <http://www.aioinissaydowa.co.jp/english/>

Le prestazioni ramo assistenza sono fornite automaticamente in caso di adesione ai servizi assicurativi e senza oneri ulteriori tramite Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all' esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell' Industria del Commercio e dell' Artigianato N. 19569 del 2

giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Capitale sociale: £ 119,300,00

Patrimonio netto: £ 69,075,00

Riserve patrimoniali: £ 50.225.000

Indice di solvibilità (rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente): 284%

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel documento denominato "Conferma di Attivazione Copertura I/F" e terminerà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata ed espressa in anni nel suddetto documento.

Avvertenza:

Ai sensi dell'art. 1899 c.c., si precisa che il contratto assicurativo proposto è con formula "senza tacito rinnovo", pertanto cesserà automaticamente di efficacia alla data di scadenza, senza obbligo di disdetta e senza alcun periodo di tolleranza successivo.

Sarà tuttavia possibile, entro 30 giorni dalla scadenza, richiedere una nuova copertura assicurativa sul medesimo veicolo, secondo la tariffa in vigore al momento.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei pacchetti assicurativi descritti in polizza. Per ulteriori dettagli, si rinvia alla Sezione "GARANZIE ASSICURATE" delle Condizioni di Assicurazione. Franchigie, scoperti e massimali sono descritti nelle Sezioni "GARANZIE ASSICURATE" e "SCOPERTI E FRANCHIGIE" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza della somma assicurata e/o del massimale prescelti dall'Assicurato ed indicati in Polizza e dei Limiti di Indennizzo ivi previsti; le prestazioni possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo:	3.000,00 euro
Danno indennizzabile:	1.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	800,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo:	3.000,00 euro
Danno indennizzabile:	5.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	2.800,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo:	20.000,00 euro
Danno indennizzabile:	5.000,00 euro
Scoperto: 10%	500,00 euro
Minimo:	750,00 euro
Indennizzo:	4.250,00 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo:	20.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Scoperto: 10%	1.000,00 euro
Minimo:	750,00 euro
Indennizzo:	9.000,00 euro

Esempio 4: Garanzia Eventi naturali soggetta ad applicazione di scoperto con danno inferiore al limite indennizzo Grandine

Limite di Indennizzo:	4.000,00 euro
Danno indennizzabile:	3.500,00 euro
Scoperto 10%:	350,00 euro
Indennizzo:	3.150,00 euro

Esempio 2: Garanzia Eventi naturali soggetta ad applicazione di scoperto con danno superiore al limite indennizzo Grandine

Limite di Indennizzo:	4.000,00 euro
Danno indennizzabile:	6.000,00 euro
Scoperto 10%:	600,00 euro
Indennizzo:	4.000,00 euro

Esclusioni

AVVERTENZA: La Compagnia non indennizza i danni causati dagli eventi esclusi elencati nella Sezione "Danni esclusi" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rimanda.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato/Locatario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato/Locatario devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Variazione della residenza del Proprietario del Veicolo

Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo. L'Assicurato/Locatario è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza del proprietario intervenuto in corso di contratto.

Costituisce ad esempio circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio il cambio di residenza o il fatto di adibire successivamente un veicolo modello Toyota Prius / Avensis ad uso taxi.

6. Premi

Il Premio per ciascuna copertura attivata viene corrisposto dal Contraente in forma unica ed anticipata e rimborsato dall'Assicurato al Contraente medesimo unitamente alle rate di rimborso del finanziamento. I costi a carico del contraente e del debitore/assicurato sono indicati nel contratto di finanziamento. La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 29,75% (€ 276,00) del premio di polizza, al netto delle imposte. E' prevista la possibilità di erogare un rappel al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita pari al 3,02% (€ 28,00) a polizza.

Avvertenza:

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, la compagnia, a mezzo dell'Intermediario, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge), salvo l'eventuale addebito di un importo, come specificato nel contratto di finanziamento, a titolo di spese amministrative per la gestione della polizza. In alternativa la Compagnia, su richiesta del debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Avvertenza:

Il premio può essere oggetto di sconti per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'intermediario assicurativo e da questi alla singola Concessionaria che le gestisce autonomamente.

7. Rivalse

Le condizioni di assicurazione non prevedono diritti di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

8. Diritto di recesso

Avvertenza:

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere con preavviso di 30 giorni dall'assicurazione.

Su caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relative al periodo di rischio non corso.

Se il contratto supera i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

10. Legge applicabile al contratto e foro competente

La Polizza e ciascuna Assicurazione sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Compagnia e l'Assicurato, relativa alla Polizza e all'Assicurazione, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

11. Regime fiscale

Le imposte e le tasse relative o discendenti dalla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Il premio del contratto di assicurazione è soggetto all'imposta del 13,50% per Furto & Incendio, Kasko, Collisione; Eventi Atmosferici; Atti vandalici ; Cristalli; Garanzie Speciali e del 21,25% per la garanzia GAP

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso alla Centrale Operativa della Toyota Insurance Management Ltd, Numero Verde 800894046 o indirizzo mail sinistri@toyota-insurance.it (nella sua qualità di delegato alla gestione del sinistro) - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. Esclusivamente per i danni conseguenti ad eventi da Furto, Rapina, Incendio, Atti vandalici, eventi socio politici l'Assicurato deve sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dow Insurance Company of Europe Ltd.", qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

Per l'identificazione della documentazione da presentare in caso di denuncia di un sinistro, si rinvia alla Sezione "LIQUIDAZIONE DEI DANNI - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO" delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Per qualsiasi reclamo inerente all'Assicurazione della presente Polizza, l'Assicurato si può rivolgere direttamente alla "Aioi Nissay Dow Insurance Company of Europe Ltd.", sede secondaria italiana Roma 00144 in via Umberto Saba 11 ufficio "Customer Care" oppure via fax al numero 0654898553 o, infine, via e-mail a reclami@toyota-insurance.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Fax 06.42133.745/353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

I reclami aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati vanno indirizzati ad ISVAP.

I reclami di competenza di ISVAP possono anche essere presentati alla Financial Services Authority ("FSA"), con sede in Londra (Regno Unito) 5th Floor - 11 Old Jewry.

Aioi Nissay Dow Insurance Company of Europe Ltd. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Si richiama comunque l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulla necessità di leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione che seguono.

Il rappresentante legale
Generalità e firma autografa



CONDIZIONI GENERALI

Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato/Locatario sono evidenziate in grassetto.

Non sono assicurabili i veicoli uso Taxi (ad esclusione dei modelli Toyota Prius e Avensis) o adibiti a noleggio con o senza conducente.

ESTENSIONE TERRITORIALE

1. L'Assicurazione è valida per Sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde.

CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE

La Compagnia dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Toyota Insurance Management Ltd, intermediario assicurativo estero operante in Italia regime di stabilimento ed iscritto nell'elenco ISVAP degli intermediari UE con il n° UE00005221 (di seguito "TIM").

Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente a TIM potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.

IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere con preavviso di 30 giorni dall'assicurazione.

Su caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio al netto delle imposte, relative al periodo di rischio non corso.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato/Locatario relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato/Locatario devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni **aggravamento del rischio**. Gli **aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.**

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto.

VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo. L'Assicurato/Locatario è tenuto a dare immediata comunicazione alla società del cambiamento di residenza del proprietario intervenuto in corso di contratto.

Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza del proprietario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, varrà il disposto di cui agli artt. 1892/1893/1894 e 1898 Codice Civile.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE delle Condizioni di Assicurazione.

TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

A) In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia.

Nel caso di vendita del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la compagnia riconosce il rimborso del premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte e delle spese amministrative, **sempreché il proprietario consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso.**

Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria. Il contratto pertanto verrà annullato dalla data di perfezionamento dell'estinzione del contratto.

B) In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione (art.103 Codice della Strada), il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla compagnia fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione.

La Compagnia restituisce la parte di premio non usufruito in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte e contributi dal momento della consegna della documentazione suindicata. Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria.

Il contratto pertanto verrà annullato dalla data di perfezionamento dell'estinzione del contratto.

CESSAZIONE DEL CONTRATTO A SEGUITO DI FURTO TOTALE

In caso di furto del veicolo assicurato il Contraente/Assicurato deve darne notizia alla Compagnia secondo quanto disposto dalla Condizione **OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data di resa denuncia alle Autorità. La compagnia riconosce il rimborso del premio pagato e non goduto, con l'eccezione della quota parte relativa al Furto, in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte e dei contributi, alla data di annullamento del contratto. Il rimborso del premio assicurativo viene incorporato nel conteggio di estinzione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria.

GARANZIE ASSICURATE

La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi previsti dalle garanzie descritte in uno dei pacchetti assicurativi sotto elencati che siano richiamati espressamente in polizza.

PACCHETTO VERDE

A) FURTO

Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti trovantisi sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

B) INCENDIO

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

PACCHETTO BLU

A) FURTO

Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina o nel caso di tentato furto di bagagli o altri oggetti trovantisi sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

B) INCENDIO

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

C) ATTI VANDALICI/EVENTI SOCIOPOLITICI

- Atti vandalici e dolosi in genere **con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione;**

- Tumulti popolari, scioperi, sommosse;

D) CALAMITA' NATURALI

La Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine e della neve.

E) CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici o calamità naturali) delimitanti l'abitacolo del veicolo. Per ogni evento ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, l'indennizzo non sarà superiore ad euro 550,00 per anno e per sinistro per veicoli con Valore Assicurato fino a euro 25.000,00 ed euro 750,00 per anno e per sinistro per veicoli con Valore Assicurato superiore a euro 25.000,00.

F) GARANZIE SPECIALI

1. Autorimessaggio e trasporto

In caso di Furto, Rapina ed Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 250,00 per anno e per sinistro, le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto dalle Autorità e conseguenti al ritrovamento o inerenti alla rimozione.

Resta inteso che, nel caso in cui il veicolo venga assicurato per il valore dell'imponibile della fattura, l'indennizzo sarà commisurato sulla base del criterio di attribuzione del valore assicurato.

2. Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi.

In caso di sottrazione o smarrimento di chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 250,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato/Locatario per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

3. Garanzie spese di immatricolazione

In caso di Incendio Furto o Rapina che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo la Compagnia rimborserà fino ad un massimo di euro 250,00 le spese documentate sostenute dall'Assicurato/Locatario al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo in rimpiazzo di quello assicurato.

4. Garanzia tassa di proprietà

In caso di Incendio Furto o Rapina che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo la Compagnia corrisponderà all'Assicurato/Locatario un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispon-

dente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

5. Danni causati dal trasporto di vittime della strada.

La Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 516,00 per anno e per sinistro le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

6. Spese per la produzione dei documenti necessari alla liquidazione dei danni

In caso di Furto, Rapina ed Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di euro 250,00 per anno e per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione del danno.

L'importo massimo della Società per le Garanzie Speciali non potrà essere superiore a € 516,00 complessivi per sinistro.

GARANZIE ACCESSORIE (valide solo se espressamente richiamate e con esclusione delle autovetture adibite a scuola guida)

KASKO

La Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

COLLISIONE

La Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazioni dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo identificato, durante la circolazione.

MINI KASKO

La Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione sino alla concorrenza euro 2.000,00 per sinistro con un limite massimo di euro 4.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia come dettagliato nella sezione Scoperti e franchigie.

MINICOLLISIONE

La Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato/Locatario per la riparazione dei danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione del veicolo sino alla concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro - con un limite di euro 4.000,00 per anno assicurativo - e con applicazione di una franchigia come dettagliato nella sezione Scoperti e franchigie.

In caso di adesione ai servizi assicurativi, Europ Assistance Italia S.p.A. in base ad una convenzione con Aioi offre automaticamente e senza oneri ulteriori la copertura ramo Assistenza (Soccorso stradale, Autovettura in sostituzione e Recupero del veicolo riparato) descritta nelle separate condizioni di assicurazione predisposte da Europ Assistance Italia S.p.A. Si rimanda alle "Condizioni Generali di Assicurazione a Favore di Terzo Mod. 10070" ramo Assistenza di Europ Assistance Italia S.p.A.

CONDIZIONI PARTICOLARI

VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato deve corrispondere.

1. per i Veicoli Nuovi: al prezzo di acquisto rilevabile dalla fattura e riportato nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria compresi gli accessori/optional, al netto di spese di immatricolazione ed eventuali sconti e/o incentivi.

Il valore da considerare come assicurato, sia per il veicolo sia per gli accessori, sarà IVA inclusa se l'acquirente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta. Sono fatte salve eventuali restrizioni presenti nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria.

2. per i veicoli usati: al valore dichiarato dal cliente ed inserito in polizza, riportato nel contratto di finanziamento/locazione finanziaria. Tale valore non dovrà mai in alcun caso essere inferiore al valore commerciale (come da definizione di polizza) né superiore al prezzo di acquisto rilevabile dalla fattura relativa alla compravendita della vettura usata.

Non potranno essere assicurabili con la presente convenzione quei veicoli che, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento/locazione finanziaria, abbiano superato gli 8 anni di anzianità o che abbiano un valore assicurato inferiore a euro 4.000,00.

SCOPERTI E FRANCHIGIE

Garanzie incluse nei Pacchetti Verde, Blu e Garanzia speciale Kasko e Collisione.

Danno Totale e conseguente rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%;

Danno totale senza rimpiazzo

la liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto del 10% ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%;

Danno parziale con riparazione effettuate presso un organizzatore:

a) garanzie Furto, Incendio/Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchi-

gia fissa ed assoluta di euro 200,00; Esclusivamente per i veicoli marchio Mercedes/Audi/BMW la franchigia fissa e assoluta si intende elevata a euro 500,00.

b) garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo euro 200,00. Esclusivamente per i veicoli marchio Mercedes/Audi/BMW la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% ma con il minimo di euro 500,00.

Relativamente alla garanzia Calamità Naturali, la Compagnia rimborserà i danni derivante da Grandine fino ad un massimo di euro 4.000,00 per anno e per sinistro;

c) garanzia Collisione: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 250,00; Esclusivamente per i veicoli marchio Mercedes/Audi/BMW la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% ma con il minimo di euro 500,00. Esclusivamente per i veicoli marchio Mercedes/Audi/BMW la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% ma con il minimo di euro 500,00.

Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatore:

d) garanzie Furto, Incendio/Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali/Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo euro 500,00. Relativamente alla garanzia Calamità Naturali, la Compagnia rimborserà i danni derivante da Grandine fino ad un massimo di euro 4.000,00 per anno e per sinistro;

e) garanzia Collisione: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di euro 500,00. Esclusivamente per i veicoli marchio Mercedes/Audi/BMW la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% ma con il minimo di euro 1.000,00

I danni che interessano le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti e franchigie.

Relativamente alle vetture Toyota Prius e Avensis ad uso Taxi gli scoperti di cui sopra si intendono così modificati:

Danno Totale e conseguente rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 10% salvo che per le vetture immatricolate nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%;

Danno totale senza rimpiazzo

La liquidazione verrà effettuata con uno scoperto del 20% salvo che per le vetture immatricolate nelle province di BA - BR - CE - FG - LE - NA - SA - AV - CT - TA per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25%

Danno parziale con riparazione effettuate presso un organizzatore:

a) garanzie Furto, Incendio/Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di euro 750,00;

b) garanzia Atti vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10% minimo euro 750,00.

Relativamente alla garanzia Calamità Naturali, la Compagnia rimborserà i danni derivante da Grandine fino ad un massimo di euro 4.000,00 per anno e per sinistro;

c) garanzia Collisione: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di euro 750,00;

Danno parziale con riparazioni non effettuate presso un organizzatore:

e) garanzie Furto, Incendio/Atti Vandalici/Eventi Sociopolitici/Calamità Naturali/Kasko: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20% minimo euro 1.000,00. Relativamente alla garanzia Calamità Naturali, la Compagnia rimborserà i danni derivante da Grandine fino ad un massimo di euro 4.000,00 per anno e per sinistro;

f) garanzia Collisione: la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 25% col minimo di euro 1.000,00.

Garanzia speciale MiniKasko e MiniCollision.

Riparazione effettuate presso un organizzatore: franchigia euro 300,00 per i veicoli immatricolati nelle province di AG - AV - BN - CE - CL - CS - CT - CZ - EN - KR - ME - NA - PA - RC - RG - SA - SR - TP - VV. Franchigia Euro 250,00 per i veicoli immatricolati nelle restanti province.

Riparazione non effettuate presso un organizzatore: franchigia euro 500,00.

Esclusivamente per i danni da mini Kasko e minicollisione il cui danno sia di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo e risulti quindi antieconomica la riparazione, la franchigia applicata sarà in ogni caso pari a quella applicata nella riparazione in Rete.

DANNI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare; esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2. eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e /o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell'Assicurato/Locatario e dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell'Assicurato/Locatario e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento, o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko o Collisione, Mini Kasko, Mini Collision), se prevista.

Relativamente alla sola garanzia Kasko o Collisione, Mini Kasko o Mini Collision, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:

8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;
10. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

LIQUIDAZIONE DEI DANNI

OBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato/Locatario, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà:

L'Assicurato/Locatario, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà:

- a) darne avviso alla Centrale Operativa della Toyota Insurance Management Ltd, Numero Verde 800894046 o indirizzo mail sinistri@toyota-insurance.it - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria;
- b) esclusivamente per i danni conseguenti ad eventi da Furto, Rapina, Incendio, Atti vandalici, eventi socio politici sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il nome della Compagnia Assicurativa Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd.; qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia;
- c) in caso di danno totale presentare, su richiesta della Società, i seguenti documenti:
al momento della denuncia:
 1. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione;
 2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;successivamente alla denuncia o, comunque, appena possibile:
 3. copia dell'ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo;
 4. dichiarazione firmata di cessione del diritto all'indennizzo a favore del Concessionario, nel caso di rimpiazzo del veicolo;
 5. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo;o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
 6. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
 7. procura a vendere a favore della Compagnia;
 8. dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato/Locatario in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;
 9. eventuale copia del contratto di finanziamento/locazione finanziaria;
 10. copia della fattura del nuovo veicolo emessa da Toyota Motor Italia al Concessionario;entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile:
 11. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l'immatricolazione del nuovo veicolo;
 12. Estratto Generale Cronologico di cui al punto 5, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria;
 13. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 6, con annotazione della perdita di possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria.In caso di sinistro, verificatosi all'estero, l'Assicurato/Locatario deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti (v. lett. b.)
14. Copia della fattura di acquisto del veicolo di rimpiazzo emessa dal Dealer al cliente.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato/Locatario o persona da lui designata.

DETERMINAZIONE DEL DANNO

Fermo il disposto di cui al punto VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

I) DANNO TOTALE CON O SENZA RIMPIAZZO

1. in caso di veicolo nuovo, l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla prima	Da 1	Da 366	Da 731	Da 1096	Da 1461
immatricolazione alla data del sinistro	a 365	a 365	a 730	a 1095	a 1460 a 1825
% di deprezzamento	0	30%	40%	50%	55%
Valore indennizzato (% del valore assic.)		100%	70%	60%	50% 45%

In caso di veicoli di età superiore a 5 anni, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).
 2. in caso di veicolo usato, l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di effetto	Da 1	Da 366	Da 731	Da 1096
Da 1461				
della polizza alla data del sinistro a 365	a 730	a 1095	a 1460	a 1825
% di deprezzamento	0	10%	20%	30%
Valore indennizzato (% del valore assic.)		100%	90%	80%
				70% 60%

Trascorsi 5 anni dalla data di effetto della polizza, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).

II) DANNO PARZIALE

Si stima il costo delle riparazioni che in ogni caso non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo, sulla base di quanto indicato al punto I), sub 1) e 2), che precede.

Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato del veicolo, calcolato al momento del sinistro, il danno sarà equiparabile al danno totale; l'Assicurato/Locatario avrà quindi la facoltà di optare per il rimpiazzo del veicolo stesso.

La Società non risponde:

- delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo;
- delle spese di ricovero, salvo quanto previsto dalla condizione F) Garanzie speciali;
- dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento

PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO

Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato/Locatario optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente al concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo.

B) DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO

In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo la Società liquiderà il danno ai termini di polizza direttamente al Contraente. Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione - per presa conoscenza ed accettazione - dell'atto di transazione anche da parte dell'Assicurato/Locatario.

C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN ORGANIZZATO

L'importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni, senza tener conto dell'eventuale deprezzamento dovuto all'età delle parti sostituite con eccezione dei ricambi soggetti ad usura (esempio: ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi freni ed accessori non di serie) e/o soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Assicurato/Locatario, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare all'Organizzato l'importo relativo alla franchigia di cui al punto SCOPERTI E FRANCHIGIE, nonché l'importo relativo all'all'IVA se dovuta.

D) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE OFFICINE

L'importo dovuto dalla Società, al netto dello scoperto ed il relativo minimo previsti dal punto SCOPERTI E FRANCHIGIE, verrà pagato direttamente all'Assicurato/Locatario previa autorizzazione del Contraente. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle spese stesse; in caso di rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata entro il giorno di immatricolazione del nuovo veicolo e comunque non prima di 15 giorni dalla presentazione della documentazione prevista.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE

La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti.

Se, al momento del sinistro:

- il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto VALORE ASSICURATO, è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori;
- la residenza dell'Assicurato risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'Assicurato/Locatario non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.

RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del veicolo a seguito dell'indennizzo, l'Assicurato/Locatario deve darne immediato avviso alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti.

L'Assicurato/Locatario è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo:

- e non sia pervenuta, alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, (quando indennizzabili) eventualmente subito dal veicolo in occasione del sinistro;
- e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società riconoscerà all'Assicurato la possibilità che il veicolo rimanga di sua proprietà, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali.

RELITTI

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato/Locatario dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

CONDIZIONE SATELLITARE

VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA NEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

4.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO SATELLITARE

La Società presta la garanzia furto nel presupposto che il veicolo assicurato sia dotato di un sistema antifurto satellitare regolarmente collegato ad una Centrale Operativa e costantemente gestito dalla stessa; per il satellitare Gemel SAT 800, o altro localizzatore distribuito da TMI con caratteristiche almeno pari al precitato, non è richiesto il collegamento alla Centrale Operativa.

L'impianto deve comunque essere perfettamente funzionante.

La mancata rispondenza dell'antifurto satellitare a quanto sopra dettagliato o il mancato inserimento, da parte dell'Assicurato o chi per esso, dell'impianto ogni qualvolta il veicolo resta abbandonato od incustodito oppure il mancato funzionamento dell'antifurto per qualsiasi causa comporterà, in caso di sinistro, l'applicazione di uno scoperto del 25% che verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti dalla polizza.

**GAP (Guaranteed Asset Protection) esclusivamente per i veicoli di prima immatricolazione
Come da condizioni particolari dedicate, nelle opzioni GAP K10 e GAP K20**

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

(ai sensi dell'art.185 del D.Lgs 07 Settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e delle circolari ISVAP n. 303 del 2 Giugno 1997, n. 502/D del 25 marzo 2003 e n. 518/D del 21 novembre 2003)

ESTRATTO CONDIZIONI DI POLIZZA

La presente copertura costituisce una garanzia accessoria alla copertura Furto & Incendio prevista dalla polizza collettiva stipulata tra Toyota Financial Services (UK) PLC (di seguito, "TFS") e la Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd., sede secondaria italiana (di seguito, la "Compagnia" o "l'Assicuratore"). Si applicano, in quanto compatibili, le condizioni di polizza previste dalla suddetta copertura (di seguito, la "Garanzia Primaria"), salvo quanto qui di seguito specificato.

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

È facoltà del cliente finale TFS aderire, mediante sottoscrizione nell'apposito riquadro, all'opzione "Guaranteed Asset Protection" (di seguito, "GAP"), esclusivamente per Veicoli di prima immatricolazione e abbinabile alla Garanzia Primaria. Il prodotto assicurativo GAP copre la differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo e l'importo indennizzato, ai sensi del successivo art. 3.

2. DEFINIZIONI

"Periodo di Assicurazione": relativamente a ciascun Veicolo Assicurato, il periodo compreso tra la data di decorrenza della Garanzia Primaria e la prima delle seguenti date: la data di scadenza della Garanzia Primaria; ovvero la data nella quale il veicolo compie 60 mesi; ovvero la data in cui il Veicolo viene venduto o ceduto a un nuovo proprietario.

"Perdita Totale": Evento che si concretizza quando il Veicolo viene rubato e non ritrovato, o la cui riparazione a seguito di un danno da incendio, venga equiparata a danno totale come da condizioni della sezione incendio/furto.

3. ASSICURAZIONE

In caso di furto totale o incendio totale del veicolo con conseguente cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, la Compagnia risarcirà la differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo (rilevabile dalla fattura di acquisto e al netto delle spese di immatricolazione ed eventuali sconti e/o incentivi) e l'importo indennizzato per effetto della Garanzia Primaria al netto di eventuali scoperti con il limite massimo di Euro 10.000,00 per sinistro. Nei casi previsti dalle condizioni generali e particolari della Garanzia Primaria che consentono l'assicurazione del veicolo IVA esclusa, la GAP coprirà la differenza fra valore assicurato ed il prezzo di acquisto al netto dell'IVA.

4. CONDIZIONI

(i) Ogni pagamento di indennizzo ai sensi di questa Polizza è subordinato alla regolarità amministrativa della Garanzia Primaria.

(ii) Se il Cliente Assicurato rifiuta l'indennizzo offerto ai sensi della Garanzia Primaria, l'Assicuratore salderà la somma rivendicata come risarcimento basandosi sulla cifra di liquidazione prevista dalla Garanzia Primaria medesima.

(iii) L'applicazione di eventuali franchigie e/o scoperti nel risarcimento della copertura primaria incendio/furto, non potrà mai per nessuna ragione essere rimborsata dalla garanzia GAP.

(iv) Il Cliente Assicurato non ha diritto al risarcimento del premio, ad eccezione di quanto specificato al seguente punto (ix).

(v) La Polizza non è trasferibile ai futuri proprietari del Veicolo Assicurato ad eccezione dei cambi di contraenza avvenuti in occasione di subentro di un nuovo proprietario all'interno del contratto di finanziamento in corso, comunicati preventivamente a TFS (che dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Assicuratore). Laddove sia previsto, l'incremento di premio risultante dall'aggravamento del rischio dovrà essere versato a TFS che provvederà a versarlo all'Assicuratore.

(vi) Sarà necessario comunicare per iscritto, entro trenta (30) giorni di calendario dalla data del Sinistro, i fatti in base ai quali si richiede un risarcimento, allegando tutti i documenti attestanti il sinistro stesso.

(vii) Salvo diversi accordi tra le Parti, l'assicurazione GAP È da considerarsi soggetta alla Legge Italiana.

(viii) L'Assicurato dovrà tempestivamente comunicare a TFS (che contestualmente dovrà informare l'Assicuratore) del cambiamento di residenza intervenuto in corso di contratto. In caso di sinistro avvenuto in assenza di tale comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza risulta essere superiore a quello pagato, l'Assicuratore risponderà dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella applicabile.

(ix) In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento con rinuncia alla copertura da parte dell'Assicurato, l'Assicuratore provvederà ad un parziale rimborso del premio a TFS (che a sua volta trasferirà il rimborso all'Assicurato). Il calcolo del rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) verrà effettuato in 360a e con le medesime modalità applicate alla Garanzia Primaria.

(x) Non sono assicurabili i veicoli Demo e Km-0, ovvero i veicoli che al momento dell'attivazione della copertura abbiano meno di 365 giorni dalla data di prima immatricolazione, e che la stessa sia intestata al Concessionario.

5. ESCLUSIONI

Questa assicurazione non copre richieste di risarcimento:

(i) Se il Veicolo Assicurato viene rubato da una persona avente accesso alle chiavi dello stesso;

(ii) relativamente a qualsiasi Perdita Totale non conseguente esclusivamente a furto o incendio o che accada mentre il Veicolo Assicurato è utilizzato per gare di velocità, prove di velocità o di collaudo, noleggio (incluso noleggio privato e taxi ad esclusione dei taxi modello Toyota Prius/Avensis) o è guidato da una persona non in possesso di una patente valida per guidare il Veicolo Assicurato;

- (iii) relativamente a qualsiasi Perdita Totale derivante da incidenti;
- (iv) derivanti da guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (dichiarate o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, o confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danni ai possedimenti da parte o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale;
- (v) direttamente o indirettamente causate da o enfatizzate o derivanti da contaminazione di radiazioni ionizzanti causate dalla radioattività di combustibile nucleare o da rifiuti nucleari provenienti dalla combustione di combustibile nucleare o da materiali esplosivi, radioattivi e tossici o da altre proprietà pericolose di qualsiasi composto nucleare esplosivo o di una componente nucleare del suddetto;
- (vi) in caso di dichiarazioni false o reticenti fatte da parte o per conto del Cliente Assicurato e/o di TFS nella stipula di questa Polizza o a sostegno di ogni richiesta di risarcimento in virtù del presente atto;
- (vii) se la Perdita Totale si verifica al di fuori dei limiti territoriali previsti dalla Garanzia Primaria;
- (viii) relativamente a ogni franchigia/scoperto detratti dall'indennizzo della Garanzia Primaria;
- (ix) se il sinistro e' coperto da un'altra assicurazione o garanzia avente lo stesso oggetto della presente polizza;
- (x) per tutti i veicoli con piu' di 60 mesi di età.

6. SINISTRI

In caso di sinistro, l'assicurato dovrà contattare la Compagnia e darne debita segnalazione contestualmente alla denuncia di danno totale relativamente alla Garanzia Primaria.

INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

TRATTAMENTO PER FINALITÀ ASSICURATIVA

ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 (di seguito denominata Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento. La informiamo di quanto segue:

1. DEFINIZIONI

- a) dati personali:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- b) dati sensibili:** dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante;
- c) dati identificativi:** dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) dato giudiziario:** dato idoneo a rilevare provvedimenti di cui all'art. 3, comma I, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del c.p.p.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Le Società 'Toyota Insurance Management Ltd.' (di seguito, "TIM") e 'Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd.' (di seguito, "Aioi") per fornire i servizi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, devono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che La riguarda, nonché le altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri delle Compagnie di Assicurazioni per le quali operiamo quali autonome titolari nell'ambito del trattamento per finalità assicurative.

Il consenso concerne l'attività svolta da soggetti del settore assicurativo, o della cosiddetta "catena assicurativa", operanti in Italia e all'estero, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione alle attività previste in funzione dello specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, nonché tra Lei e la Società controllante, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sue controllate e partecipate. Per talune attività, ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica o a soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in qualità di responsabili o di autonomi titolari, compiti di natura tecnica e organizzativa. L'elenco di tali soggetti terzi è contenuto in una lista disponibile a richiesta. Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione o liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari nei confronti dell'interessato stesso.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati sono trattati da TIM e Aioi solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

I dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività TIM e Aioi utilizzano soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti ivi indicati.

4. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

7. RESPONSABILE PRIVACY

Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è l'Avv. Daniele Bello, domiciliato per la carica in Roma, Via Umberto Saba n. 11.

L'adesione alla polizza incendio/furto di Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd, (già Aioi Motor and General Insurance Company of Europe) comporta automaticamente e senza oneri il diritto a ricevere prestazioni ramo assistenza fornite da Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Le suddette prestazioni assistenza sono regolate dalla polizza n. 26998 contratta da Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd, (già Aioi Motor and General Insurance Company of Europe) con Europ Assistance Italia SpA in favore degli assicurati Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd "

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI Mod. 10070

Il presente documento è una sintesi delle Condizioni di Assicurazione sottoscritte dal Contraente che viene rilasciato dallo stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance Italia S.p.A. L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Contraente: Aioi NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED con sede in Via Umberto Saba n. 11, 00144 Roma (IT), che sottoscrive la Polizza per conto altrui.

Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare le prestazioni e le garanzie previste.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. *La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.*

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adot-

tato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.

Rete di assistenza: Rete Assistenziale Toyota, Lexus e Daihatsu.

Veicolo: Veicoli nuovi di marca Toyota, Lexus e Daihatsu e Veicoli usati di marca Toyota, Lexus, Daihatsu e multimarca acquistati presso la rete di vendita ufficiale Toyota, Lexus e Daihatsu in Italia, immatricolati in Italia, di peso massimo inferiore a 3.500 Kg.

Sono esclusi dalla garanzia i veicoli:

- *adibiti al trasporto pubblico, ad autonoleggio, autoscuole, autoambulanze*
- *esportati e reimmatricolati all'estero*
- *venduti ad Enti di Stato quali, ad esempio, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministeri.*

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

il conducente del veicolo come sopra meglio definito.

OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura.

Per le coperture superiori ad un anno le prestazioni sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo, per copertura, per anno assicurativo.

PRESTAZIONI

SOCORSO STRADALE

Qualora il veicolo in seguito a **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto** risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto:

- della rete di assistenza competente per marchio per i veicoli di marca Toyota, Lexus o Daihatsu,
 - della rete di assistenza Toyota per i veicoli multimarca;
- oppure
- fino all'officina indicata dalla Struttura Organizzativa nei casi in cui i punti della rete di assistenza siano chiusi. Resta inteso il diritto per l'Assicurato, in quest'ultimo caso al proseguimento successivo del traino del veicolo fino al punto della rete di assistenza più vicino competente per marchio.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino al punto di assistenza più vicino al luogo del fermo.

Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo degli eventuali pezzi di ricambio;*
- il costo di ogni riparazione effettuata dall'officina/carrozzeria di destinazione;*
- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica (restando assimilata alla circolazione su rete stradale pubblica quella che avvenga all'interno di parchi pubblici o privati, giardini od aree pertinenziali di edifici privati) od al di fuori di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);*
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.*

AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato per **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto** per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o in caso di **furto totale**, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di **1400 cc di cilindrata**, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

In caso di **incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto** Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, **fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.**

In caso di **furto totale** Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, **per un massimo di 30 giorni consecutivi.**

Sono esclusi dalla prestazione:

i casi di immobilizzo del rimorchio;

i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;

le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;

le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);

le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;

le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;

L'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;

la penalità risarcitoria danni e furto;

i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi.

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO (prestazione fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora il veicolo in seguito a **incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto** rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal punto di assistenza, oppure il punto di assistenza resti chiuso per oltre 24 ore la Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe per consentire il recupero del veicolo riparato.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto aereo in classe economica o uno ferroviario in prima classe.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza ha vigore in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca Continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo Continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna Continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria, **fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.**

ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;

b) partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;

c) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

e) dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;

f) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;

g) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusi-ve-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dal giorno di inizio della copertura ARD o ARD/Kasko/Collision e scade il giorno del termine delle coperture sopraccitate.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

- per chiamate nazionali numero verde **800 06.63.48** od al numero **02.58.24.55.07**
- per chiamate dall'Estero: **+39. 02.58.24.55.07**

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- tipo di prestazione richiesta;
- nome e cognome;
- telaio;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- numero di targa del veicolo;
- marca e modello del veicolo;
- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - fax n. 02.58.47.71.28 - e.mail: ufficio.reclami@europassistance.it
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.583841

